

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CELEBRITÀ NEL SALENTO

ART. 1 - Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione Italiana, è costituita con sede in Manduria, alla Via Monte Sabotino 1/a, l'Associazione di promozione sociale denominata "Celebrità nel Salento". L'Associazione è democratica, apolitica e non ha fini di lucro.

ART. 2 - L'Associazione si propone di favorire lo sviluppo turistico ed economico del territorio del cosiddetto "Grande Salento", individuato nelle circoscrizioni provinciali di Taranto, Brindisi e Lecce, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori turistici, degli esercenti, degli artigiani, dei ristoratori, della popolazione attiva, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nella promozione e nel supporto al territorio. Tale sviluppo dovrà essere inteso e indirizzato:

- alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse artistiche, storiche, culturali e ambientali;
- a migliorare l'identificazione della popolazione residente con il territorio e a promuovere la conoscenza dello stesso, realizzando forme di partecipazione diffusa dei cittadini alle attività di promozione, tutela e gestione del territorio e dei suoi flussi turistici;
- al potenziamento delle vocazioni economiche territoriali;
- alla promozione di nuove attività che accrescano la capacità ricettiva del territorio nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici, architettonici e archeologici;
- alla realizzazione di intese, accordi e collaborazioni tra i soggetti coinvolti.

Per questi motivi l'associazione si propone di sostenere e intraprendere per proprio conto azioni che creino sinergie tra gli operatori turistici, le Istituzioni e gli associati, consentendo di realizzare fini comuni di sviluppo.

ART. 3 - L'Associazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso le seguenti attività:

- La diffusione, tra la popolazione residente, della cultura dell'ospitalità in Bed and Breakfast secondo le modalità previste dalla Legge della Regione Puglia n. 17 del 24 luglio 2001, interpretata come forma di ricettività eco-sostenibile, adatta alle esigenze del territorio e dei suoi visitatori e capace di sviluppare e dare risalto allo spontaneo senso di ospitalità delle genti salentine;
- La realizzazione di una rete di Bed & Breakfast, che consenta un contenimento dei costi di promozione e dei servizi sul territorio e che risponda alle esigenze di qualità degli utenti;
- La promozione delle attività artigianali e commerciali presenti sul territorio le quali presentino caratteristiche di tipicità, innovazione e qualità;

- La diffusione della conoscenza dei prodotti alimentari tipici e la conseguente promozione della cucina tipica territoriale, in tutte le forme e le attività ad essa connesse;
- La realizzazione di un sito internet che funga da vetrina per le risorse turistiche territoriali, per la rete di Bed and Breakfast, per le attività commerciali, artigianali e di ristorazione di cui sopra, per le associazioni di volontariato e/o culturali aderenti o sponsorizzanti l'iniziativa;
- La promozione del territorio a livello nazionale e internazionale, attraverso canali editoriali, radiofonici, televisivi e multimediali;
- La realizzazione di un circuito di qualità e di integrazione delle risorse dell'ospitalità, dell'artigianato e della ristorazione;
- La realizzazione di una rete informale di contatti che renda visibile il sito, il circuito e metta in contatto diretto e indiretto i visitatori con le realtà imprenditoriali aderenti all'iniziativa;
- L'organizzazione di seminari, stages e corsi di formazione orientati a migliorare la conoscenza del territorio da parte dei suoi abitanti e offrire strumenti e conoscenze agli operatori turistici per migliorare la propria offerta;
- La formazione e l'inserimento nel settore dell'ospitalità e dell'accoglienza di giovani professionalità, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- La messa in atto di iniziative volte favorire lo sviluppo professionale degli associati, attraverso la formazione, il confronto delle esperienze e l'affiancamento;
- L'organizzazione di escursioni in proprio o con il supporto di altre associazioni per far meglio conoscere agli associati e ai visitatori le risorse turistiche locali e le prospettive di sviluppo;
- Il supporto tecnico, logistico e culturale alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere aderenti all'iniziativa, anche attraverso il confronto con esperienze di altre realtà territoriali;
- La realizzazione di pubblicazioni e opuscoli informativi e promozionali;
- Il supporto alla razionalizzazione della sistemazione degli ospiti tra i B&B e gli agriturismo aderenti all'iniziativa, in un'ottica di sistema integrato e di soddisfazione del visitatore;
- L'organizzazione, la promozione, e la partecipazione a fiere e congressi;
- L'elaborazione, la gestione o la partecipazione a progetti di studio e di sviluppo locale oppure a programmi di confronto e cooperazione tra realtà territoriali differenti.

ART. 4 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2010. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 5 - Sono Soci dell'associazione:

- i fondatori;
- le persone che intendono dare il loro apporto attivo per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;
- le persone e gli enti che aderiscano agli obiettivi dell'associazione e sostengano la stessa attraverso contributi economici aggiuntivi;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nello sviluppo del territorio o nei confronti dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

ART. 6 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi dalla data di accettazione della domanda di iscrizione e che abbiano versato la quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di usufruire dei servizi erogati dall'associazione e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

ART. 7 - I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 8 - Le attività svolte dai soci per i fini istituzionali hanno carattere gratuito; in caso di particolare necessità l'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo da parte dei soci (art. 18 punto 2, Legge 383/2000) e di terzi.

Tutte le spese sostenute dai soci in nome e per conto dell'associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono rimborsabili dall'associazione.

ART. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte verso gli associati e verso terzi e da tutte le altre fattispecie previste dall'art. 4 della Legge 383/2000 e successive modifiche.

Le entrate dell'associazione Celebrità nel Salento vanno utilizzate per la copertura di:

- costi di mantenimento dell'associazione, compresi imposte, tasse, contributi e bolli;
- spese per utenze telefoniche, energia elettrica, riscaldamento, canoni e fitti;
- spese sostenute da soci in nome e per conto dell'associazione per il conseguimento dei fini istituzionali;
- eventuali compensi occasionali per prestazioni di lavoro autonomo, da parte di associati o terzi;
- spese di acquisto di beni e servizi propedeutici al conseguimento dei fini istituzionali e/o al miglioramento dei servizi offerti dall'associazione nei confronti degli associati e di terzi;
- spese per beni e servizi direttamente e indirettamente inerenti alle attività svolte dall'associazione;
- ogni uscita approvata dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci.

I proventi delle attività svolte dall'associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali.

ART. 10 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. In tale sede l'assemblea delibera per voto palese per alzata di mano.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 12 - L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sull'eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta in prima convocazione, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 5 ed al successivo art. 16.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 15 - Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può inoltre attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

ART. 16 - Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, inoltre con due terzi il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spetta al Presidente, nonché, disgiuntamente da quest'ultimo, a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 18 - Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

ART 20 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.